



Coordinamento Italiano Modellismo Statico

Regolamento per il coordinamento dei concorsi modellistici

Premessa

Il presente documento è diretto a regolamentare la scelta da parte delle associazioni (e l'inserimento nel calendario ufficiale CIMS) delle date dei concorsi modellistici a carattere non strettamente locale organizzati dai club aderenti al Coordinamento.

Ferma rimanendo l'adozione di regole che possano in qualche modo disciplinare il settore dei concorsi, evitando il sovrapporsi incontrollato delle date, è importante sottolineare che nulla potrà sostituire la reciproca lealtà e la disponibilità tra club, elementi questi che costituiscono il fondamento stesso e il motivo dell'esistenza del Coordinamento.

Tra le associazioni di modellismo, oltre al rispetto delle regole qui fissate, sarà quindi indispensabile che si affermi il miglior spirito di collaborazione, nella consapevolezza che se tutti si renderanno disponibili a venire incontro alle reciproche esigenze, si potrà finalmente affermare la validità del principio associativo esaltando le potenzialità e l'efficacia di ogni attività organizzata dai singoli club.

Infine, considerato il numero elevato di manifestazioni che annualmente affollano il calendario, si auspica che le associazioni aderenti ricorrano in sempre maggior numero alla cadenza biennale o triennale del concorso modellistico, eventualmente alternandolo con esposizioni non competitive.

Regolamento

1- Al fine di consentire il tempestivo aggiornamento del calendario ufficiale CIMS delle manifestazioni, le associazioni aderenti al Coordinamento provvederanno a comunicare, tassativamente per via e-mail all'indirizzo calendario.cims@gmail.com, la data prevista per lo svolgimento della mostra-concorso che intendano organizzare, insieme a ogni informazione ritenuta utile (titolo della manifestazione, recapiti di riferimento, link a siti internet e altro).

2- Andranno comunicati al CIMS anche gli eventi di carattere strettamente locale, le mostre solamente espositive o quelli facenti parte di un altro evento (ad esempio il settore modellistico di una mostra storica organizzata da terzi), ma in questo caso la comunicazione sarà diretta solo a ottenere l'inserimento della data nel calendario CIMS e non ad accertarne la sovrapposizione ad altri eventi. Agli eventi indicati da questo articolo non si applicherà dunque la disciplina prevista dai successivi articoli.

3- È buona norma che la comunicazione di cui all'articolo 1 sia inviata da ciascuna associazione quando è ancora possibile rivedere o modificare il periodo nel quale si terrà l'evento ma, naturalmente, quando lo stesso evento sia già in preparazione e non sia soltanto ipotizzato o, peggio, solo auspicato.

4- Ricevuta via e-mail la comunicazione della nuova data, il segretario del CIMS provvederà a inserirla nel calendario dando tassativamente priorità alla associazione che per prima abbia richiesto di effettuare la propria manifestazione nel periodo in questione. Il segretario, infatti, ricevuta la segnalazione della nuova manifestazione, verificherà che la data prevista per l'evento non sia già stata richiesta per il proprio evento da altra associazione aderente al CIMS e provvederà ad aggiornare il calendario entro 7 giorni dalla segnalazione, inserendovi l'evento e

comunicandone la fissazione alla associazione organizzatrice. Se per lo stesso periodo verrà rilevata la presenza di una manifestazione organizzata da terzi non associati al CIMS, il segretario provvederà a informare della concomitanza il club aderente al quale sarà richiesta esplicita conferma della data. Qualora, malgrado la cosa sia stata sconsigliata, il club dovesse confermare la data, l'evento sarà comunque inserito nel calendario CIMS.

5- Laddove una associazione aderente segnalasse di voler organizzare una manifestazione in una data che risulti già essere stata richiesta e assegnata ad altra associazione aderente, anche se, eventualmente, non ancora segnalata ufficialmente sul calendario, il segretario rifiuterà l'inserimento informandone la richiedente e invitandola a spostare la data della manifestazione. Verranno ovviamente consentiti eventuali spostamenti di date già richieste e assegnate, salvo la necessità di non sovrapporsi a date già assegnate ad altri, consentendo così maggiore flessibilità al calendario.

6- Il vincolo di cui al precedente articolo 5 non si applica quando il nuovo evento per il quale viene inviata la comunicazione si terrà in una sede espositiva lontana almeno 500 km (distanza stradale) dalla sede dell'evento precedentemente segnalato.

7- Il periodo entro il quale i concorsi modellistici andranno svolti dovrà essere compreso al massimo entro due fine settimana consecutivi e dunque non potranno essere comunicate date per manifestazioni di durata eccedente ai 10 giorni (dal venerdì alla domenica della settimana successiva).

In ogni caso l'associazione che ne avesse la necessità potrà, per motivi di carattere eccezionale, chiedere di essere autorizzata a tenere una manifestazione di durata superiore ai 10 giorni e, possibilmente, non eccedente i 30 giorni. Il Presidente del CIMS, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà eventualmente ad autorizzare la richiedente laddove la deroga sia giustificata da motivi di straordinario valore sociale o culturale, da dimostrarsi a cura della richiedente che comunque dovrà godere anche dell'accordo delle associazioni che, nel biennio precedente, abbiano usato il periodo richiesto per la propria manifestazione. Queste ultime potranno comunque essere regolarmente tenute e il permesso non potrà comunque essere concesso nuovamente nei due anni successivi a quello per il quale è prevista la manifestazione.

8- Nel caso ricevesse la richiesta di assegnazione di una data nella quale, per diversi motivi, si tiene tradizionalmente da almeno due anni (o quattro anni per le manifestazioni biennali) una manifestazione organizzata da altra associazione aderente al Coordinamento, il segretario provvederà, prima di inserire la nuova manifestazione in calendario, a informare della cosa il richiedente e a interpellare l'altra associazione aderente al Coordinamento per verificare se non voglia avvalersi, come per gli anni precedenti, del periodo per il quale è arrivata la nuova richiesta. Solo nel caso di risposta negativa o non pervenuta da parte di quest'ultima associazione il segretario potrà inserire in calendario la nuova manifestazione. Viceversa, in considerazione dell'uso pregresso si accorderà l'uso del periodo richiesto alla associazione che già in precedenza ne usufruiva per organizzare la propria manifestazione purché questa lo richieda formalmente entro giorni 15 dalla comunicazione del segretario.

9- Se nello stesso periodo due o più associazioni aderenti hanno organizzato in passato le proprie manifestazioni e le stesse non possiedono le caratteristiche evidenziate dall'articolo 6, nel qual caso sarebbe consentita la sovrapposizione delle date, avrà diritto alla assegnazione del periodo la associazione che per prima ha aderito al Coordinamento. Se tutte le richiedenti hanno aderito nello stesso anno solare, il segretario provvederà a invitare le richiedenti ad accordarsi per usufruire ad anni alterni della stessa data o in alternativa richiederà che una delle due richiedenti rinunci alla data richiesta.

10- Le associazioni aderenti al Coordinamento si impegnano tassativamente a rispettare il calendario che si formerà sulla base delle segnalazioni delle altre associazioni aderenti, cercando

pertanto di non organizzare manifestazioni in date diverse da quelle concesse dal CIMS seguendo quanto previsto dagli articoli precedenti.

11- Nel caso in cui vi siano importanti, comprovati ed evidenti motivi che inducano una associazione aderente al CIMS a organizzare una manifestazione in data già richiesta da altra aderente, il presidente del CIMS, sentito il Consiglio Direttivo, potrà, tenuto conto delle giustificazioni addotte, autorizzare eccezionalmente, solo per un anno, la aderente a organizzare la propria manifestazione nella data richiesta.

Le associazioni iscritte si impegnano in ogni caso a non organizzare (o collaborare all'organizzazione da parte di terzi) più di un evento competitivo per ciascun anno.

12- Laddove una associazione aderente al Coordinamento comunichi, malgrado i divieti di cui agli articoli precedente, di voler organizzare la propria manifestazione in data già accordata ai sensi delle norme precedenti ad altra aderente e in assenza dei motivi ordinari di cui al precedente articolo 6 o eccezionali di cui al precedente articolo 11, il segretario informerà dell'accaduto il Consiglio Direttivo che, verificata la circostanza, provvederà a chiedere spiegazioni alla associazione, cui seguiranno eventuali sanzioni, sino ad arrivare alla esclusione della associazione dal Coordinamento.

13- Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione integrale nel sito web del Coordinamento e non varrà per gli eventi a quella data già inseriti nel calendario presente nello stesso sito.

Calenzano, 13 settembre 2009

Aggiornato a Calenzano, 23 ottobre 2011